



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"

Via Gabriele D'Annunzio - 84133 Salerno
Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L
e-mail: saps06000l@istruzione.it - pec: saps06000l@pec.istruzione.it
Sito Web: www.liceoseverisalemno.edu.it



*Ministero
dell'Istruzione e del Merito*

REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL FINANZIAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA/ESTERO

Il Fondo Solidarietà viaggi rappresenta una opportunità di intervento finanziario che la Scuola intende offrire per dare un contributo agli studenti le cui famiglie versano in condizioni di disagio economico o comunque in difficoltà.

Art. 1 - FINALITA'

Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione a viaggi di istruzione, in Italia/Estero previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, è costituito uno specifico Fondo di Solidarietà Viaggi. Il Fondo è destinato a dare un contributo sull'importo complessivo a quegli alunni le cui famiglie abbiano difficoltà a sostenere le spese per i viaggi di istruzione e a finanziare costi aggiuntivi dovuti alla presenza di alunni disabili.

Art. 2 - CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' VIAGGI ISTRUZIONE IN ITALIA/ESTERO

Il Fondo è alimentato da:

- a) Donazioni ed elargizioni
- b) Sponsorizzazioni
- c) Economie anni precedenti

Art. 3 - AVENTI DIRITTO

Possono fruire del Fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La richiesta di utilizzo deve essere presentata al Dirigente Scolastico dai genitori dei suddetti studenti.

Art. 4 - MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

Per poter accedere al Fondo di Solidarietà Viaggi, i genitori in stato di bisogno devono presentare richiesta al Dirigente Scolastico, formulata secondo il fac-simile allegato al presente regolamento. In caso di insufficienza del Fondo in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito in percentuali uguali tra i richiedenti che si trovano in situazioni paritarie.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

La determinazione dello stato di bisogno è effettuata con il seguente metodo:

- il richiedente è tenuto a presentare alla scuola la Dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (Modello ISEE), compilato da un Caf e debitamente sottoscritto, relativo all'anno precedente, unitamente ad una autodichiarazione della propria condizione economica e lavorativa attuale.

Si considera in stato di bisogno il nucleo familiare il cui reddito ISEE risulti inferiore o uguale a euro 12.000,00.

Art. 6 - IMPORTO CONCEDIBILE

L'importo massimo concedibile varia dal 40% al 100% della cifra richiesta dalla scuola a ciascuno studente per ogni iniziativa, in base alle fasce reddituali ISEE della famiglia indicate nella seguente tabella:

Fascia	Reddito ISEE	% importo concedibile
1	Da 0 a 3000,00	100%
2	Da 3001,00 a 6000,00	80%
3	Da 6001,00 a 9000,00	60%
4	Da 9001,00 a 12.000,00	40%

Il 100% dell'importo del viaggio è destinato alle famiglie dichiarano di appartenere alla 1° fascia.

Art. 7 - COMMISSIONE

Per le finalità di cui all'art. 1 viene istituita una Commissione che avrà il compito di:

- a) Valutare le richieste pervenute;
- b) Predisporre la relativa graduatoria di concessione del contributo.

Tale Commissione è formata dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente del Consiglio di Istituto.

Art. 8 - CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria è predisposta dalla Commissione di cui all'art. 7. Fra più richiedenti è data sempre la precedenza a chi si trova nella situazione reddituale più sfavorevole.

Art. 9 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso dalla Commissione, previa analisi istruttoria delle domande pervenute e con decisione messa a verbale. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro contante, bensì sempre e soltanto sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario.

Art. 10 - DEROGA

Al Dirigente Scolastico è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative all'importo da corrispondere, nei casi in cui ritenga di farlo, per la delicatezza della situazione e/o per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti; di tale situazione è data puntuale informazione al Consiglio di Istituto.

Art.11 SOMME NON UTILIZZATE

Le somme non utilizzate confluiscono nello stesso Fondo, relativo all'anno successivo, incrementandolo.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19.11.2024 con delibera n. 55/2024.